



Finanziamenti «facoltativi»? Serve stabilità

il punto

Un paradosso costituzionale: quando si tratta di stanziare fondi le regole certe non valgono più

DI ANNAMARIA POGGI *

Dagli anni '90 inizia in Italia un processo riformatore che investe numerosi settori e che ha il suo apice e la sua razionalizzazione nelle riforme Bassanini. In questo contesto per la scuola si apre una fase con caratteristiche nuove rispetto al periodo precedente. Due, credo, siano le norme significative di un mutamento «culturale»: il decreto numero 112 del 1998 che, dando attuazione alla prima legge Bassanini, conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali. Con esso vengono delegate alle Regioni le funzioni relative ai «contributi alle scuole non statali». Il che,

mentre non abolisce o sostituisce i tipi di sussidi già previsti, pur tuttavia presuppone che, a valle, lo Stato (delegante) sia considerato titolare legittimo della funzione di contribuire alle scuole non statali; a monte che tale funzione non sia ritenuta incompatibile con il dettato costituzionale, avvalorando, quanto meno, la tesi dell'ammissibilità dei finanziamenti facoltativi. Con la legge 62/2000 viene introdotto il concetto di sistema nazionale di istruzione e vengono specificati i requisiti che le scuole devono possedere per far parte del sistema nazionale di istruzione. Con la legge sulla parità si dispone che «al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamenti da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione, mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione». Vi sono

poi altre norme che assumono un certo valore: il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi viene utilizzato per finanziare anche i progetti presentati dalle scuole paritarie (legge 440/1997); gli stanziamenti per assicurare interventi di sostegno per le scuole che accolgono studenti con handicap si riferiscono anche alle scuole paritarie (legge 104/1992). Si tratta di provvedimenti importanti, di cui il più rilevante è sicuramente la legge 62 la quale, tuttavia, nel suo impianto mostra un'intima contraddizione: al riconoscimento diretto della parità (scuole statali e non statali purché finalizzate al raggiungimento della funzione istruzione e sottoposte alle stesse regole) corrisponde un riconoscimento indiretto del finanziamento (attraverso le famiglie). Si tratta di un'intima, latente, ma potente contraddizione. L'attuazione della legge 62 ha seguito lo stesso tragitto con l'introduzione di un'altra contraddizione rispetto alla

regola della paritarietà: la facoltatività del finanziamento alle scuole non statali, nel senso che il provvedimento con cui si decide il finanziamento è frutto di decisione che si assume anno per anno, senza garanzia di stabilità nel tempo. Annualmente attraverso decreto ministeriale si definiscono i criteri per l'assegnazione dei contributi alle paritarie. Abbiamo così un sistema che impone alle scuole non statali che chiedono di «entrare» nel sistema paritario una serie di regole piuttosto stringenti e prescrittive e, nel contempo, di anno in anno si decide se finanziarle e come. Quanto appena ricostruito costituisce una sorta di paradosso costituzionale: un sistema paritario nelle regole di ingresso, ma impari in quelle di uscita, finanziato «facoltativamente». Ciò dovrebbe consigliare il legislatore a «completare» l'opera iniziata con la legge paritaria del 2000 attraverso la stabilizzazione nel tempo della regola della contribuzione alla scuola non statale.

* Università di Torin